

COMUNE DI VILLA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

DICIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AD PERSONAM) RIVOLTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI SERVIZI ACCESSORI

CIG: 7439611137

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Stazione appaltante:

In veste di Stazione Unica Appaltante per conto dei Comuni di Almenno San Bartolomeo, Filago e Villa d'Adda:

Comune di Villa d'Adda

Via del Borgo n.1 Cap 24040 Villa d'Adda (Bg) Italia

Area/Settore: Servizi Sociali

Tel: 035.4389711/780 Fax: 035.4389718

Posta Elettronica: assistente.sociale@comune.villadadda.bg.it

PEC: protocollo@pec.comune.villadadda.bg.it

Responsabile del Procedimento: dott. Umberto Origlia

Profilo di committente: www.comune.villadadda.bg.it

2. OGGETTO:

Il Comune di Villa d'Adda in qualità di Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza, indice gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili, residenti nei Comuni di Almenno San Bartolomeo, Filago e Villa d'Adda e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado, e dei seguenti servizi accessori: servizio di assistenza educativa in favore dei minori diversamente abili iscritti e frequentanti i centri ricreativi estivi e progetti educativi territoriali individualizzati rivolti a minori diversamente abili e/o non certificati.

3. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA:

Il servizio avrà una durata triennale dal 01.09.2018 al 31.08.2021, salvo risoluzione anticipata per i casi espressamente previsti nel capitolato d'appalto e/o nel contratto.

Il contratto può essere eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un

nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se condiviso, per la stazione appaltante.

L'appalto potrà essere rinnovato a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, se e nei limiti di legge, per il seguente periodo: dal 01.09.2021 al 31.08.2024.

Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate in ogni caso alla Ditta aggiudicataria da parte del Settore competente.

L'importo complessivo stimato dell'appalto per l'intero triennio ammonta ad euro 2.007.000,00, oltre iva a norma di legge, di cui € 10.035,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.23, comma 16 D.Lg.s 50/2016, mentre l'importo orario a base d'asta è fissato in € 20,00, oltre iva a norma di legge, per un monte ore complessivo presunto di n.100.385 ore di servizio di assistenza educativa scolastica e servizi accessori.

Nella formulazione del prezzo l'Impresa partecipante dovrà considerare che il corrispettivo è onnicomprensivo e a valere sia per la figura dell'assistente educatore che per le funzioni di coordinamento. Il coordinatore potrà svolgere max 150 ore di servizio per ogni anno scolastico oggetto d'appalto, già ricomprese nel totale ore riportato nella tabella che segue.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale corrisponderà la spesa corrispondente alle ore effettivamente sostenute. Su richiesta della stazione appaltante, a far data dal secondo anno scolastico il costo orario di aggiudicazione del servizio potrà essere sottoposto a revisione del prezzo in base ai coefficienti indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (si prenderà a riferimento l'indicizzazione del mese di agosto).

Il servizio è svolto in accordo con gli Istituti Scolastici coinvolti, le famiglie e gli Enti sanitari territoriali. Il servizio, a livello previsionale, prevede la seguente articolazione territoriale e oraria per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:

Ente	Descrizione servizio	Ore Complessive Triennio	Importo Complessivo Triennio
Comune di Filago	Servizio di assistenza educativa scolastica	7560	€ 151.200,00
	Servizio di assistenza educativa estiva	300	€ 6.000,00
Comune di Villa d'Adda	Servizio di assistenza educativa scolastica	36000	€720.000,00
	Servizio di assistenza educativa estiva	3600	€ 72.000,00
Comune di Almenno San Bartolomeo	Servizio di assistenza educativa scolastica	43710	€874.200,00
	Servizio di assistenza educativa estiva	900	€ 18.000,00
	Progetti educativi territoriali individualizzati	8315	€ 166.300,00
			TOT. € 2.007.000,00

Tale monte ore indicato in tabella potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione alle specifiche esigenze dei singoli Comuni.

Individuazione costi manodopera: incidenza manodopera*: 0,50 % pari ad € 10.035,00.

*Ai sensi dell'art. 23, comma 16 D.Lg.s 50/2016, nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lg.50/2016. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

4. LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITÀ DI SOPRALLUOGO:

L'affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Almenno San Bartolomeo, Filago e Villa d'Adda e nei territori dei Comuni vicini.

Il partecipante alla gara dovrà chiedere di essere accompagnato in un sopralluogo a tutti i territori e agli uffici interessati, che sarà concesso, dall'Amministrazione, solo su appuntamento dietro richiesta scritta del partecipante alla gara; l'appuntamento verrà concesso negli orari di apertura dei rispettivi uffici comunali. Si precisa che il sopralluogo è obbligatorio.

Per prendere visione dei luoghi con l'assistenza dei tecnici comunali incaricati dovrà concordare con essi un appuntamento con congruo anticipo (per il Comune di Almenno San Bartolomeo dott.ssa Alfini Catherine Emile tel. 035.6320124/127 oppure pec comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it - per il

Comune di Filago dott. Origlia Umberto tel. 035.4995360 oppure mail protocollo@comune.filago.bg.it – per il Comune di Villa d’Adda dott. Origlia Umberto tel. 035.4389780 oppure pec protocollo@comune.villadadda.bg.it). *Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che va allegata alla domanda di partecipazione alla gara e inserita nella busta telematica “documenti amministrativi”.*

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile**, il sopralluogo deve essere effettuato, a cura del consorzio, da un soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO:

I requisiti di partecipazione sono contenuti all’art. 5 del bando.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/10.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:

- 1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
- 2) Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 3) L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 4) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
- 5) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 15, 16 e 17 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei

servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

- 6) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 12) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- 16) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 17) Le previsioni di cui ai punti, 15, 16 e 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 18) Le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, nel dettaglio (rif. art.83, comma 8 D.Lgs. 50/2016):

- raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 del Codice, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 del Codice, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
 - 1) **i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati;
 - 2) **i requisiti di capacità economica e finanziaria** devono essere posseduti e comprovati da ciascun componente del raggruppamento nella seguente misura: mandataria almeno il 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti, nella misura minima rispettivamente del 10%;
 - 3) **i requisiti di capacità tecnica e professionale** devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso.

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 D.Lgs. 50/2016).

Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto totale o parziale non è ammesso.

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, svolta con modalità telematica tramite la piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, in base all'offerta tecnica e all'offerta economica secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di 100. La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti e tenuto conto di quanto statuito dall'art. 95, comma 10 bis D.Lgs. 50/2016, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- 1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70;
- 2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30.

Il controllo della documentazione amministrativa è di competenza del RUP in funzione monocratica o del seggio di gara se istituito ad hoc. L'art.77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 statuisce che la commissione di gara opera esclusivamente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 statuiscono che *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice"*.

Apposita Commissione Giudicatrice all'uopo costituita procederà all'analisi delle offerte pervenute secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta all'impresa che otterrà il punteggio più alto.

A) OFFERTA TECNICA:

I concorrenti dovranno presentare un progetto tecnico/organizzativo, redatto esclusivamente in lingua italiana, di massimo 20 pagine (fronte/retro) redatto a interlinea "spaziatura singola carattere times new roman, dimensione carattere 11". Ad esso deve essere allegata, in aggiunta alle 20 pagine del progetto tecnico, la modulistica proposta dall'impresa concorrente, utile ai fini dell'esecuzione del servizio. Le pagine successive alle 20 prescritte non saranno valutate dalla commissione. Deve essere inoltre allegato, in aggiunta alle 20 pagine del progetto tecnico, il curriculum vitae del coordinatore del servizio.

Il progetto tecnico dovrà essere suddiviso in paragrafi definiti, ognuno dei quali corrispondente alle voci individuate nella griglia dei criteri di valutazione.

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione. La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati:

punteggio complessivo max: 70%

Criteri	Punti	Coefficienti di assegnazione
---------	-------	------------------------------

A.1 – progetto tecnico di organizzazione del servizio:	massimo 55 punti	Ottimo	Più che adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato	Inadeguato
a.1.1: progettazione: breve esposizione dei presupposti teorici di riferimento e modalità generali organizzative degli interventi	Max 5 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
a.1.2: organizzazione del servizio: definizione impianto organizzativo con riferimento a tutti ruoli e alle funzioni coinvolti, strettamente connesse alla esecuzione dei servizi oggetto d'appalto	Max 35 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
a.1.3: organizzazione, gestione e modalità di verifica del progetto individualizzato di cui all'art.14 della l. 328/2000	Max 5 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
a.1.4: descrizione di un modello progettuale che dimostri la concreta attitudine ad operare in raccordo con altri soggetti formali ed informali e a realizzare una rete territoriale integrata e diversificata che qualifichi maggiormente i servizi	Max 5 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
a.1.5: monitoraggio e verifica dei risultati: modalità di verifica che saranno adottate nell'esecuzione del servizio per valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità	Max 5 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
A.2 – Gestione del personale:	massimo 10 punti					
a.2.1: definizione impianto organizzativo e funzionale del coordinamento, attività del coordinatore e modalità di supervisione del personale utilizzato	Max 5 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
a.2.2: esplicitazione delle modalità di contenimento del turn-over degli operatori nell'ultimo triennio 2015/2017	Max 3 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
a.2.3: piano dell'offerta formativa e di aggiornamento, annuale e triennale, degli assistenti educatori e del coordinatore	Max 2 punti	1	0,75	0,50	0,25	0
A.3 – Migliorie organizzative e gestionali:	massimo 5 punti					
a.3.1: proposte organizzative migliorative, di sviluppo e di valore aggiunto all'attività ordinaria dei servizi oggetto d'appalto (<i>l'impresa concorrente dovrà fornire una chiara descrizione degli interventi migliorativi che propone e specificare che si impegna a sostenerne totalmente ogni onere economico senza rivalsa sui Comuni</i>)	Max 5 punti	1	0,75	0,50	0,25	0

In seduta riservata la commissione procederà all'esame del progetto tecnico di ciascun concorrente il quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi di sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. Il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione, in modo chiaro, la valutazione dei criteri e dei subcriteri sopra indicati. Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all'elemento o requisito medesimo per un coefficiente compreso tra 0 e 1 (che varia da non adeguato a ottimo).

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, approssimato alla seconda cifra decimale.

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o requisito come sopra meglio descritto. In generale il giudizio della Commissione terrà conto del livello di coerenza della proposta offerta con il presente atto, dell'efficacia delle proposte e delle progettualità presentate dai concorrenti nonché dall'entità e quantità delle proposte migliorative offerte. La Commissione potrà dichiarare non ammissibile la proposta tecnica che non otterrà un punteggio minimo di 36 punti.

B) OFFERTA ECONOMICA:

punteggio complessivo max: 30%

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà con la seguente modalità:

sono ammesse **solo offerte in ribasso** sul prezzo complessivo a base d'asta di euro 2.007.000,00, IVA esclusa, di cui € 10.035,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.23, comma 16 D.Lg.s 50/2016, e sul prezzo orario a base d'asta di euro 20,00, IVA esclusa, ed il relativo punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula proporzionale:

$$P = (A \times C) : B$$

Dove:

A = compenso complessivo più vantaggioso offerto

C = punteggio massimo prefissato

B = compenso complessivo preso in considerazione

P = punteggio assegnato alla ditta

- L'offerta deve essere completa in relazione sia a tutti gli elementi della stessa che devono formare oggetto di valutazione tecnica (A) sia all'aspetto economico-prezzo (B). Offerte incomplete in relazione agli elementi di cui sopra non sono ammesse a valutazione in quanto parziali.
- In ogni caso i contenuti dell'offerta tecnica presentati dal concorrente risultato aggiudicatario e valutati in sede di gara saranno allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale costituendo specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l'aggiudicatario stesso.

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico telematico "OFFERTA ECONOMICA" attribuendo il relativo punteggio.

Al concorrente che avrà praticato il prezzo orario più basso sono attribuiti 30 punti, mentre alle altre imprese sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore ottenuto dalla formula sopra riportata. I punteggi così calcolati saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

Il prezzo offerto dall'impresa concorrente in sede di gara sarà a completo rischio della impresa stessa, restando fisso e invariabile senza che l'impresa possa avanzare pretesa alcuna, dovuta a qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile, che essa non abbia tenuto presente per tutta la durata dell'appalto.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

In ogni caso, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#).

7. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi:

Per ciascuno dei parametri qualitativi (subcriteri), la commissione esprimerà un giudizio secondo i criteri previsti al punto 6 del bando di gara alla voce “offerta tecnica” e al punto 6 del disciplinare di gara.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi (sub criteri). Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta tecnica.

La Commissione potrà avvalersi per una migliore valutazione del parametro qualitativo della consulenza di specialisti del settore.

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell’apertura delle buste elettroniche, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 3 giorni, a mezzo posta certificata del giorno e dell’orario di apertura in seduta pubblica della busta contenente l’offerta economica. La comunicazione verrà inviata all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione (allegato 1). Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno stesso dell’apertura della buste amministrativa e della busta contenente l’offerta tecnica, dopo la valutazione dei rispettivi contenuti.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all’apertura delle offerte contenute nella busta telematica contenente l’offerta economica attribuendo il relativo punteggio.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà con la seguente modalità:

sono ammesse **solo offerte in ribasso** sul prezzo complessivo a base d’asta di euro 2.007.000,00, IVA esclusa, di cui € 10.035,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.23, comma 16 D.Lg.s 50/2016, e sul prezzo orario a base d’asta di euro 20,00, IVA esclusa, ed il relativo punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula proporzionale.

$$P = (A \times C) : B$$

Dove:

A = compenso complessivo più vantaggioso offerto

C = punteggio massimo prefissato

B = compenso complessivo preso in considerazione

P = punteggio assegnato alla ditta

- L’offerta deve essere completa in relazione sia a tutti gli elementi della stessa che devono formare oggetto di valutazione tecnica (A) sia all’aspetto economico-prezzo (B). Offerte incomplete in relazione agli elementi di cui sopra non sono ammesse a valutazione in quanto parziali.
- In ogni caso i contenuti dell’offerta tecnica presentati dal concorrente risultato aggiudicatario e valutati in sede di gara saranno allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale costituendo specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l’aggiudicatario stesso.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad €. 10.035,00 non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.23, comma 16 D.Lg.s 50/2016.

La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà restituita.

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.

Pertanto, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte economiche attribuendo il relativo punteggio. La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la piattaforma elettronica regionale "Arca" all'indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it, ai sensi del DL 7/05/2012 n.52 e ss.mm.ii., **entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 12.06.2018**. Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute con modalità diverse o oltre il predetto termine. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano il Comune di Villa d'Adda e la Società ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Per poter presentare l'offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Agenzia Regionale (ARCA) Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione "Registrazione alla Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese".

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

L'invio dell'offerta avviene soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche ed economiche).

Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la **firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – **tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente**, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

9. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA:

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Villa d’Adda esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre la busta tematica di offerta formata dalle seguenti buste telematiche:

- BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA 2: OFFERTA TECNICA;
- BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA.

Busta 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

Nella busta 1, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

- a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00 se dovuta, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l’apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell’allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch’essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata-ai sensi dell’art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell’importo di euro 40.140,00 (quarantamilaquattrocentoquarantaeuro), pari al 2%, ovvero ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto, del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.10 del presente disciplinare.
- c) documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

- d) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara , riportante in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presente;
- f) capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione;
- g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- h) quietanza dell'avvenuto pagamento di euro 140,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara;
- i) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
- l) attestazione di avvenuto sopralluogo della Impresa concorrente a tutti i territori e agli uffici interessati della presente procedura rilasciata e sottoscritta dal referente tecnico comunale ovvero dal Rup.

Busta 2 – “OFFERTA TECNICA”:

Nella busta 2 dovrà essere inserita:

- **l'offerta tecnica** che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 8).

La parte qualitativa del progetto-offerta (l'offerta tecnica) da presentare alla gara deve essere composta da un Progetto tecnico di organizzazione del servizio:

Il Progetto, nel suo complesso, deve essere strutturato, così come indicato all'art. 6, secondo i punti ivi indicati.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonchè sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta 2 non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta 1 sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i concorrenti le cui offerte tecniche non abbiano conseguito un punteggio minimo di punti 36.

Busta 3 – “OFFERTA ECONOMICA”:

Nella Busta 3 deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00, ove dovuta, e con le spiegazioni sul prezzo offerto (vedasi disciplinare di gara alla voce “offerte anormalmente basse”). Le giustificazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta 3 non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta 2 sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei servizi, minore di quello posto a base di gara, si intende esclusa.

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice,

che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Offerte anormalmente basse:

Le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 statuiscono che *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice”*.

Ai sensi dell'art.97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti da disciplinare.

La stazione appaltante potrà richiedere, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, di ulteriori spiegazioni, aggiuntive a quelle già fornite in sede di partecipazione alla gara. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Garanzia provvisoria

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto del bando)

L'offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta indicato nel presente bando di gara e pari ad euro 40.140,00.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

Requisiti per poter emettere la garanzia

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>¹

Struttura della garanzia

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre:

- d) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- e) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli

¹ Bando Tipo ANAC numero 1 del 22 novembre 2017 – “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017).

84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

In ipotesi di costituito/constituendo raggruppamento temporaneo (RTI), consorzio ordinario o GEIE, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici che ne fanno parte:

- in ipotesi di rete, deve essere intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- in ipotesi di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere intestata al solo Consorzio.

Svincolo della garanzia

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle attività contrattuali. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche al presente appalto di servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del certificato di regolare esecuzione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. OPERAZIONI DI GARA:

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Villa d'Adda, alla Via del Borgo n.1 24030 in Villa d'Adda (Bg) Italia, alle ore **11,00** del giorno **13 giugno 2018**.

Dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando di gara il Responsabile del Servizio Sociale Intercomunale e della CUC nomina la Commissione giudicatrice.

Il controllo della documentazione amministrativa è di competenza del RUP in funzione monocratica o del seggio di gara se istituito ad hoc. L'art.77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 statuisce che la commissione di gara opera esclusivamente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

In tale sede, quindi il RUP o apposito seggio di gara procederà:

- a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi elettronici contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa e tecnica, al fine della regolarità amministrativa e alla verifica dei requisiti di partecipazione.

Le offerte saranno successivamente valutate dalla commissione giudicatrice appositamente nominata che procederà:

- a) alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata.

Successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguo della gara informale.

La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 statuiscono che "*Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice*".

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla gara possono essere sanate, ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#) (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di

regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l'Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 9 sotto la voce "documentazione amministrativa".

La stazione appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all'art.86, 87 e All. XVII del D.Lgs.50/2016.

In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art.80, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procede secondo i principi delle Linee Guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016.

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal 12.06.2018, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto

ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

12. PAGAMENTI:

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche e dei prospetti di servizio riportanti le ore effettivamente svolte dagli operatori debitamente sottoscritti, previa verifica di conformità al contratto. Le fatture di pagamento e i relativi prospetti di servizio dovranno essere presentati direttamente al Comune per conto del quale si erogano le prestazioni. I prospetti di servizio dovranno essere trasmessi su carta intestata dell'impresa aggiudicataria all'Ente per conto del quale sono state erogate le prestazioni prima dell'emissione della relativa fattura. I prospetti di servizio dovranno essere trasmessi, debitamente sottoscritti dagli operatori educativi ovvero dal coordinatore, separatamente dagli altri servizi eventuali affidati dall'Ente.

13. FORMA DEL CONTRATTO:

Pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.

14. CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

15. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando non contiene ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

16. STIPULA DEL CONTRATTO:

Ogni Comune convenzionato, interessato dalla presente procedura, stipulerà separatamente dagli altri il contratto d'appalto con l'affidatario, così come statuito dall'art.5 della vigente convenzione che disciplina il funzionamento della centrale unica di committenza.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, oltre alle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, le spese per la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito internet dell'Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia, le spese per la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. del 25/1/2017); tutte le spese di pubblicazione obbligatorie per legge, oggetto di rimborso, ammontano ad € 3.100,00, oltre iva del 22%.

Penali

Il contratto potrà prevedere specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 D.Lgs. 50/2016. Si applicano le norme di cui all'art.14 del capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Servizio Sociale Intercomunale

dott. Umberto Origlia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*